

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI AREZZO-SIENA**

Allegato alla determinazione del Commissario ad acta n.4 del 1 marzo 2018.

Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del Dpr 28 Dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano alla costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena"

**Articolo 1
Oggetto e finalità**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese al Commissario ad acta dai soggetti partecipanti alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Arezzo-Siena.
2. I controlli effettuati dal Commissario ad Acta sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche tramite riscontri su banche dati del sistema camerale, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

**Articolo 2
Tipologia dei controlli**

1. I controlli effettuati dal Commissario ad acta sono puntuali o a campione. I controlli sono effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. L'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale della Toscana, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Commissario ad acta che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

**Articolo 3
Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi**

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad iniziare dalle istruzioni fornite con la circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011. In particolare:

- a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione saranno effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del Consiglio camerale;
 - b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. In base ai criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.
 3. Per quanto concerne la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, con particolare riferimento all'elenco degli associati di cui all'allegato D al D.M. 156/2011, nel caso in cui per l'unico seggio assegnato rispettivamente alle predette organizzazioni e associazioni si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o contro interessate sarà verificata esclusivamente la presenza di tale elenco.

Articolo 4 **Controlli puntuali**

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Arezzo e di Siena;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
 - e) l'iscrizione o annotazione delle imprese dichiarate nell'Allegato B del D.M.156/2011 al Registro delle Imprese alla data del 31/12/2017;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli

elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;

- g) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
 - h) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - j) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - k) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - n) per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
 - o) per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
 - p) la verifica delle imprese che si trovino in stato fallimentare alla data del 31 dicembre 2017 per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
 - q) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Le verifiche di cui al comma 1 saranno effettuate anche in forma automatica con l'ausilio di Infocamere ScpA, società *in house* del sistema camerale
 3. Ove all'esito dei controlli effettuati ai sensi dei punti da e) a q) del comma 1, le imprese inserite negli elenchi non risultino iscritte al registro imprese o i dati risultino incoerenti, il Commissario *ad acta* comunicherà all'organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico 0056939 del 05/03/2012).
 4. L'Associazione concorrente dovrà comunque ripresentare, nelle modalità previste dal D.M. 156/2011, l'Allegato A nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.

5. E' facoltà del Commissario *ad acta* determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, laddove ne ravvisi l'opportunità ai fini di quanto previsto all'art.1 comma 2.

Articolo 5

Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato B al D.M. 156/2011 e hanno per oggetto:
- a. l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale alla data del 31 dicembre 2017;
 - b. il valore della quota associativa dovuta nell'anno 2016 e 2017 come desumibile dalle previsioni statutarie ovvero deliberative di ciascuna organizzazione concorrente;
 - c. la regolarità del versamento da parte dell'impresa dell'intera quota associativa annuale in coerenza con l'importo di cui al precedente punto b) (almeno una quota associativa annuale nel biennio 2016-2017).
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

IMPRESE	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 500	5,00%
Da 501 a 1.000	4,00%
Da 1.001 a 1.500	3,00%
Da 1.501 a 2.000	2,00%
Da 2.001 a oltre	1,00%

3. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando utilizzando la funzione CASUALE presente nei software più comuni per i fogli di calcolo .
4. Estratto il campione e individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Commissario *ad acta* chiederà all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
5. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di commercio di Arezzo salvo richieste motivate per cui il Commissario *ad acta* può autorizzare la verifica presso altra sede.
7. Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta documentazione attestante:

- a. iscrizione all'associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'organizzazione di categoria;
 - b. importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attesti l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2016 e 2017;
 - c. regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione;
8. Se, a seguito del controllo a campione di cui ai punti precedenti del presente articolo, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione verrà raddoppiata;
 9. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare;
 10. In merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si riporta, per quanto applicabile, il disposto della nota MiSE n. 39517 del 07.03.2014, e precisamente: *“Se da un lato rientra nell'autonomia delle Organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi Statuti. A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari ad un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.”*

Articolo 6

Controlli a campione sulle imprese iscritte a più associazioni

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3, primo periodo, della Legge 580/1993 e s.m.i., il Commissario *ad acta*, onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 39517 del 07.03.2014 nonché con nota n. 225073 del 22/12/2014, implementa ulteriori modalità di controllo a campione.
2. Sull'intera popolazione costituita dall'elenco delle imprese risultanti, a seguito dei controlli automatici effettuati con l'ausilio di Infocamere, iscritte a due o più associazioni di categoria, sarà estratto un campione di numerosità pari al 5% del totale con la procedura di cui all'art. 5 comma 3.

3. Allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura, non saranno sottoposte a verifica le posizioni duplicate estratte e riferite a settori ove si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento e non siano presenti organizzazioni concorrenti o contro interessate.
4. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 7

Verifica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al numero di occupati di cui all'Allegato A) presentato dalle associazioni imprenditoriali

1. Ai fini della determinazione delle consistenze, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato A rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) dello stesso Decreto 156/2011, indica il numero degli occupati al 31/12/2107, anche per frazione di anno, delle imprese elencate nell'allegato B ripartiti tra:
 - I. Titolari, soci, e amministratori d'impresa prestatori d'opera
 - II. Familiari/coadiuvanti
 - III. Dipendenti.
2. In occasione dei controlli a campione sulle posizioni estratte per le verifiche di cui all'art. 5, sarà comunque richiesta, con le modalità ivi previste, anche l'esibizione della documentazione a comprova del dato del "numero di occupati" riferito alla posizione estratta, sulla base delle fonti indicate.
3. In qualsiasi momento il Commissario *ad acta*, qualora ravvisi un fondato dubbio sulla dichiarazione rilasciata, può comunque procedere alla verifica delle modalità di calcolo che hanno condotto alla determinazione del dato indicato.
4. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 8

Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

ISCRITTI	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 500	5,00%
Da 501 a 1.000	4,00%

Da 1.001 a 1.500	3,00%
Da 1.501 a 2.000	2,00%
Da 2.001 a oltre	1,00%

3. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate gli iscritti negli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali ed organizzazioni consumatori, utilizzando utilizzando la funzione CASUALE presente nei software più comuni per i fogli di calcolo .
4. Estratto il campione e individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Commissario *ad acta* chiederà all'organizzazione/associazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
5. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di commercio di Arezzo, salvo richieste motivate per cui il Commissario *ad acta* può autorizzare la verifica presso altra sede.
7. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. per i lavoratori: documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di commercio di Arezzo-Siena, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre 2017;
 - b. per i consumatori: documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di commercio di Arezzo-Siena, alla data del 31 dicembre.2017, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia;
8. Se, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione dell'Organizzazione o dell'Associazione, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle unità sottoposte a controllo, l'estensione del campione verrà raddoppiata;
9. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 9

Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Commissario ad acta ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
 - b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi

- riferiti a diversi settori);
- c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 10

Errori sanabili e imprecisioni rilevate nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Commissario ad acta rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DM n. 156/2011.

Articolo 11

Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Arezzo-Siena le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame